

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 25/02/2010

All'indirizzo <http://xn--leggedistabilit-ljb.diritto.it/docs/28968-non-pu-essere-imputato-all-amministrazione-procedente-ai-sensi-dell-art-46-del-codice-dei-contreatti-l-obbligo-di-acquisire-documentazione-integrativa-o-di-chiarimenti-rispetto-a-quella-presentat>

Autore: Lazzini Sonia

non può essere imputato all'amministrazione procedente, ai sensi dell' art. 46 del codice dei contreatti, l'obbligo di acquisire documentazione integrativa o di chiarimenti rispetto a quella presentata dalla concorrente

Tar Veneto, Venezia, 29.01.2010 n. 209

non può essere imputato all'amministrazione precedente, ai sensi dell' art. 46 del codice dei contreatti, l'obbligo di acquisire documentazione integrativa o di chiarimenti rispetto a quella presentata dalla concorrente

Nessuna violazione dell'art. 46 è quindi imputabile all'amministrazione, la quale si è limitata a prendere atto della volontà manifestata dalla ricorrente di partecipare alla gara congiuntamente per entrambi i lotti, pur non risultando in possesso dei requisiti di capacità tecnica richiesti dalla lex specialis in caso di offerta relativa ad entrambe le forniture.

Con riguardo alla denunciata violazione dell'art. 42 del D.lgs. n. 163/2006, si ribadisce l'assunto per cui gli elementi rivelatori del possesso della capacità tecnica ivi contemplati non assumono carattere tassativo, non essendo impedito all'amministrazione di individuare altri parametri di riferimento, purchè ciò avvenga entro i limiti della logicità e della proporzionalità e sempre che questi non rappresentino un evidente limitazione alla partecipazione alla gara.

L'indicazione delle possibili referenze, così come previste dall'art. 42 e come altrettanto avviene per il profilo della capacità economico-finanziaria disciplinato dall'art. 41, non è certamente limitativa della possibilità per la stazione appaltante di individuare altri riferimenti (come avvenuto nella fattispecie in esame, ove è stato fatto riferimento a precedenti forniture analoghe eseguite nel triennio per un ammontare almeno pari al valore del singolo lotto o dei lotti cui si partecipa), al fine di individuare il soggetto che, in base alle precedenti esperienze maturate, sia in grado di assicurare un buon livello di fornitura.

L'individuazione di tale requisito ed il suo riferimento ad un importo minimo relativamente alle forniture pregresse, corrispondente al valore della fornitura da eseguire, sia pure con il temperamento della connessione con l'oggetto della gara e con il principio di proporzionalità, non risulta in contrasto con le norme richiamate, che, si ripete, non hanno carattere esaustivo o tassativo.

Con il ricorso in oggetto e per i motivi in esso dedotti la società Ricorrente contesta la legittimità del provvedimento con il quale è stata esclusa dalla gara indetta dall'Azienda Ospedaliera di Padova per la fornitura di "Kit teleria sterile monouso per angiografia diagnostica, interventistica periferica e cardiologia interventistica per il periodo di tre anni".

La fornitura risultava articolata su due lotti, per i quali era possibile concorrere sia disgiuntamente che congiuntamente, a tal fine essendo previsto che nella busta n.2, contenente la documentazione amministrativa, le ditte partecipanti provvedessero ad indicare i lotti per i quali intendevano concorrere. Ai fini dell'ammissione alla gara, i concorrenti avrebbero dovuto dimostrare il possesso di determinati requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica, ai sensi degli artt. 41 e 42 del Codice dei contratti, indicando per il primo profilo l'ammontare del fatturato realizzato nell'ultimo triennio, che non doveva essere inferiore a 1,5 volte il valore del lotto o dei lotti cui intendevano partecipare, indicando altresì, per il secondo profilo, di aver effettuato nell'ultimo triennio forniture analoghe per un valore non inferiore a quello di ciascun lotto o dei lotti cui aspiravano.

L'odierna ricorrente presentava la propria richiesta di partecipazione, riferita ad entrambi i lotti, pur non possedendo, con riferimento al requisito di capacità tecnica, un'esperienza pregressa sufficiente per entrambe le forniture, da cui la disposta esclusione dalla gara.

Qual è il parere dell'adito giudice amministrativo?

Il Collegio, valutate le doglianze dedotte, ritiene che il ricorso sia privo di fondamento, confermando quanto già anticipato in sede cautelare.

Superata l'eccezione di tardività del ricorso, così come eccepita dalla difesa resistente, con riguardo alle previsioni del bando e del disciplinare di gara, le censure dedotte sia avverso le previsioni del bando e del disciplinare che avverso il provvedimento di esclusione non possono trovare accoglimento.

Con riguardo, infatti, alla denunciata violazione dell'art. 42 del D.lgs. n. 163/2006, si ribadisce l'assunto per cui gli elementi rivelatori del possesso della capacità tecnica ivi contemplati non assumono carattere tassativo, non essendo impedito all'amministrazione di individuare altri parametri di riferimento, purché ciò avvenga entro i limiti della logicità e della proporzionalità e sempre che questi non rappresentino un evidente limitazione alla partecipazione alla gara.

L'indicazione delle possibili referenze, così come previste dall'art. 42 e come altrettanto avviene per il profilo della capacità economico-finanziaria disciplinato dall'art. 41, non è certamente limitativa della possibilità per la stazione appaltante di individuare altri riferimenti (come avvenuto nella fattispecie in esame, ove è stato fatto riferimento a precedenti forniture analoghe eseguite nel triennio per un ammontare almeno pari al valore del singolo lotto o dei lotti cui si partecipa), al fine di individuare il soggetto che, in base alle precedenti esperienze maturate, sia in grado di assicurare un buon livello di fornitura.

L'individuazione di tale requisito ed il suo riferimento ad un importo minimo relativamente alle forniture pregresse, corrispondente al valore della fornitura da eseguire, sia pure con il temperamento della connessione con l'oggetto della gara e con il principio di proporzionalità, non risulta in contrasto con le norme richiamate, che, si ripete, non hanno carattere esaustivo o tassativo.

Al contrario, lungi dallo sconfinare in arbitrio, l'individuazione di requisiti specifici di capacità tecnica al fine dell'ammissione costituisce espressione del potere-dovere dell'amministrazione procedente di perseguire il pubblico interesse nella scelta del miglior offerente sotto ogni profilo, sia tecnico che economico.

Né è possibile rilevare, per quanto riguarda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento della fornitura de qua, profili di illogicità, irrazionalità ovvero ritenere che gli stessi, così come fissati dal bando, siano illegittimi in quanto sproporzionati ed eccessivi rispetto alla fornitura da eseguire.

Invero, tale non appare la prescrizione che richiede che l'aspirante fornitore abbia eseguito, nell'arco dell'ultimo triennio, una fornitura analoga di almeno pari valore di quella da assegnare, essendo evidente la volontà, non certo discriminatoria o penalizzante, di individuare un soggetto che abbia già avuto modo di effettuare un servizio equivalente.

Quanto infine all'ulteriore doglianza dedotta, secondo la quale la ricorrente doveva quanto meno essere ammessa a partecipare per uno dei due lotti, in particolare il n.2, in quanto la capacità tecnica dimostrata sarebbe stata sufficiente ai fini dell'ammissione alla gara limitatamente a tale fornitura, il motivo è privo di pregio.

Va in primo luogo rilevato che, deliberatamente, parte ricorrente ha presentato la propria richiesta di partecipazione per entrambi i lotti, indicando cumulativamente per entrambi le forniture pregresse, senza operare alcuna distinzione, ben sapendo di non raggiungere per entrambi il requisito minimo di capacità tecnica richiesto dal bando ai fini dell'ammissione.

Soltanto ad esclusione decretata, la società istante ha provveduto ad inviare alla stazione appaltante una nota, nella quale distingueva le forniture dell'ultimo triennio a seconda del lotto di riferimento.

A tale riguardo parte istante denuncia l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione che, in violazione del disposto di cui all'art. 46 del D.lgs. n. 163/06, non avrebbe provveduto ad acquisire chiarimenti e precisazioni da parte della concorrente circa il contenuto dell'offerta, onde limitarla ad un solo lotto, per il quale sussistevano i requisiti di partecipazione.

L'assunto non può essere condiviso, in quanto, come già sottolineato in sede cautelare, non può essere imputato all'amministrazione procedente, ai sensi dell'invocato art. 46, l'obbligo di acquisire documentazione integrativa o di chiarimenti rispetto a quella presentata dalla concorrente.

Quest'ultima, infatti, ha consapevolmente presentato domanda di partecipazione per entrambi i lotti, senza specificare alcunché con riferimento al possesso della capacità tecnica per ciascuna delle due forniture, ben sapendo di non raggiungere per entrambi, cumulativamente, la soglia di fatturato minimo richiesto per l'ammissione.

Imputet sibi una tale omissione, non potendo la ricorrente pretendere che tale carenza o imprecisione contenuta nella formulazione della domanda di partecipazione, in presenza delle chiare prescrizioni del disciplinare di gara, venisse diversamente interpretata e quindi superata dalla stazione appaltante mediante una richiesta di chiarimenti o un'integrazione della domanda, limitando la partecipazione per la fornitura di un solo lotto.

A cura di Sonia Lazzini

N. 00209/2010 REG.SEN.
N. 01885/2008 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1885 del 2008, proposto da:
Ricorrente Hs Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Maggiolo, Paolo Sguotti, Luigi Manerba, con domicilio eletto presso Francesca Maggiolo in Venezia-Mestre, Corso del Popolo, 70;

contro

Azienda Ospedaliera di Padova - (Pd), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Grazia Calì Ciraso, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione ai sensi dell'art. 35 del R.D. 26.6.1924, n. 1054;

nei confronti di

Med.Italia Controinteressata Srl, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della comunicazione dell'A.O. di Padova n. 59901 del 29.9.2008 di esclusione della ricorrente dalla procedura aperta per la fornitura di “Kit teleria sterile monouso per angiografia diagnostica, interventistica periferica e cardiologia interventistica per il periodo di tre anni”, nonché del verbale di gara, del bando e del disciplinare di gara, nonché di ogni atto connesso e/o presupposto.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera di Padova - (Pd);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2009 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori avv.to Manerba per la società ricorrente e avv.to Cali per l'Azienda Ospedaliera di Padova;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Espone la ricorrente, società Ricorrente Hs s.r.l., di aver preso parte alla gara indetta dall'Azienda Ospedaliera di Padova per la fornitura di “Kit teleria sterile monouso per angiografia diagnostica, interventistica periferica e cardiologia interventistica per il periodo di tre anni”, così come da bando pubblicato sulla G.U. n. 75 del 30.6.2008, per un valore complessivo pari ad € 538.000, suddivisa in due lotti.

In esito alla procedura di gara, alla quale era possibile partecipare, secondo le previsioni del bando, sia per un solo lotto che per entrambi i lotti (così come avvenuto per l'odierna istante), la ricorrente veniva esclusa “in quanto le forniture che essa dichiara di aver effettuato nell'ultimo triennio – che, come richiesto a pena di esclusione dall'art. 2 punto 2.1 lettera g) del Disciplinare di gara (capacità tecnica), non devono essere inferiori al valore di ciascun lotto o dei lotti per cui si

presenta l'offerta – sono inferiori al valore dei lotti a cui la ditta intende partecipare” (così come riportato nel verbale della seduta del 19.9.2008).

Contro il provvedimento di esclusione, comunicato formalmente in data 29.9.2008, nonché avverso il bando di gara e relativo disciplinare, la società Ricorrente ha quindi proposto il gravame in oggetto, articolato nei seguenti motivi di diritto:

Violazione di legge con riferimento agli artt. 42 e 2 del D.lgs. n. 163/2006; eccesso di potere.

Parte ricorrente contesta la legittimità della prescrizione contenuta nel bando ed annesso disciplinare relativamente al possesso dei requisiti di capacità tecnica, in quanto contraria alle disposizioni introdotte al tale riguardo dal Codice dei contratti.

Mentre, infatti, l'art. 41 del D.lgs. n. 163/06 fissa i requisiti per la prova del possesso della capacità economico-finanziaria, consentendo alle stazioni appaltanti di richiamare quelli indicati dallo stesso articolo più gli altri eventuali ritenuti necessari, analoga possibilità non è prevista per quanto riguarda il possesso dei requisiti di capacità tecnica, così come disciplinato dal successivo art. 42.

Infatti, l'art.42 individua alle lettere da a) ad m) i particolari requisiti di capacità tecnica che possono essere richiesti per l'ammissione alla gara, senza tuttavia estendere anche a questa diversa ipotesi la facoltà, prevista invece dall'art. 41, per la stazione appaltante di introdurre altri e diversi requisiti, non compresi fra quelli espressamente individuati.

Se, quindi, il bando di gara ed il relativo disciplinare hanno previsto i requisiti di capacità economica conformemente alla previsione di cui all'art. 41, altrettanto non è avvenuto per quanto riguarda i requisiti di capacità tecnica rispetto al dettato normativo di cui all'art.42.

Invero, il bando richiedeva di comprovare l'avvenuto svolgimento nell'ultimo triennio di forniture nel settore di attività oggetto del lotto o dei lotti per cui si concorre per un importo almeno pari al valore del lotto o dei lotti per cui si partecipa.

Detto requisito esorbita dai limiti stabiliti dal legislatore con riferimento ai requisiti di capacità tecnica, atteso che la stazione appaltante, per tale profilo, avrebbe potuto chiedere soltanto informazioni circa le forniture dell'ultimo triennio, senza stabilire alcun importo minimo di fatturato.

La contestata prescrizione del bando è quindi contraria ai principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, in quanto la richiesta di comprovare di aver effettuato analoghe forniture nell'ultimo triennio per un importo complessivo (se riferito ad entrambi i lotti) pari ad € 538.000, risulta del tutto sproporzionata, illogica e limitativa della partecipazione.

Da ciò l'illegittimità delle previsioni contenute nella lex specialis e del disposto provvedimento di esclusione.

Violazione di legge con riferimento all'art. 46 del D.lgs. n. 163/2006; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2.2 lettera g) del disciplinare di gara ed eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Pur ritenendo assorbenti le censure dedotte in via principale avverso le previsioni del bando, parte istante rileva altresì gli ulteriori vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, in quanto l'amministrazione non avrebbe adottato tutte le misure necessarie al fine di consentire alla ricorrente di prendere parte alla gara, quanto meno con riferimento ad uno solo dei due lotti.

Invero, la fornitura messa a concorso risultava articolata in due lotti, di cui un primo lotto per un valore stimato pari ad € 180.000 ed un secondo lotto per un valore pari ad € 358.000.

Sebbene la ricorrente avesse espresso la volontà di partecipare per entrambi i lotti ed avesse, tuttavia, comprovato, con riguardo ai requisiti di capacità tecnica, l'esecuzione di forniture analoghe durante l'ultimo triennio per un valore inferiore alla somma dell'importo di entrambe le forniture, qualora si fossero considerati separatamente i due lotti, sarebbe stato possibile ammetterla alla gara limitatamente al solo lotto n. 2, per il cui ammontare - come da dichiarazione successivamente presentata - la società possedeva i requisiti minimi di capacità tecnica.

Quindi, quanto meno con riferimento alla fornitura di cui al lotto n. 2, la ricorrente possedeva i requisiti previsti dal bando, da cui l'illegittimità denunciata con riferimento all'art. 46, non avendo l'amministrazione assunto alcuna iniziativa al fine di chiarire la posizione della concorrente, disponendo - una volta superata la causa di esclusione quanto meno relativamente al lotto n. 2 - l'ammissione alla gara limitatamente a tale lotto.

L'amministrazione intimata si è costituita in giudizio, eccependo preliminarmente la tardiva impugnazione delle prescrizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara, concludendo in ogni caso per il rigetto del ricorso in quanto privo di fondamento.

Con ordinanza cautelare n. 859/2008 veniva respinta la richiesta di sospensione dei provvedimenti impugnati.

All'udienza del 3 dicembre 2009 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Con il ricorso in oggetto e per i motivi in esso dedotti la società Ricorrente contesta la legittimità del provvedimento con il quale è stata esclusa dalla gara indetta dall'Azienda Ospedaliera di Padova per la fornitura di "Kit teleria sterile monouso per angiografia diagnostica, interventistica periferica e cardiologia interventistica per il periodo di tre anni".

La fornitura risultava articolata su due lotti, per i quali era possibile concorrere sia disgiuntamente che congiuntamente, a tal fine essendo previsto che nella busta n.2, contenente la documentazione amministrativa, le ditte partecipanti provvedessero ad indicare i lotti per i quali intendevano concorrere.

Ai fini dell'ammissione alla gara, i concorrenti avrebbero dovuto dimostrare il possesso di determinati requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica, ai sensi degli artt. 41 e 42 del Codice dei contratti, indicando per il primo profilo l'ammontare del fatturato realizzato nell'ultimo triennio, che non doveva essere inferiore a 1,5 volte il valore del lotto o dei lotti cui intendevano partecipare, indicando altresì, per il secondo profilo, di aver effettuato nell'ultimo triennio forniture analoghe per un valore non inferiore a quello di ciascun lotto o dei lotti cui aspiravano.

L'odierna ricorrente presentava la propria richiesta di partecipazione, riferita ad entrambi i lotti, pur non possedendo, con riferimento al requisito di capacità tecnica, un'esperienza pregressa sufficiente per entrambe le forniture, da cui la disposta esclusione dalla gara.

Il Collegio, valutate le doglianze dedotte, ritiene che il ricorso sia privo di fondamento, confermando quanto già anticipato in sede cautelare.

Superata l'eccezione di tardività del ricorso, così come eccepita dalla difesa resistente, con riguardo alle previsioni del bando e del disciplinare di gara, le censure dedotte sia avverso le previsioni del bando e del disciplinare che avverso il provvedimento di esclusione non possono trovare accoglimento.

Con riguardo, infatti, alla denunciata violazione dell'art. 42 del D.lgs. n. 163/2006, si ribadisce l'assunto per cui gli elementi rivelatori del possesso della capacità tecnica ivi contemplati non assumono carattere tassativo, non essendo impedito all'amministrazione di individuare altri parametri di riferimento, purchè ciò

avvenga entro i limiti della logicità e della proporzionalità e sempre che questi non rappresentino un evidente limitazione alla partecipazione alla gara.

L'indicazione delle possibili referenze, così come previste dall'art. 42 e come altrettanto avviene per il profilo della capacità economico-finanziaria disciplinato dall'art. 41, non è certamente limitativa della possibilità per la stazione appaltante di individuare altri riferimenti (come avvenuto nella fattispecie in esame, ove è stato fatto riferimento a precedenti forniture analoghe eseguite nel triennio per un ammontare almeno pari al valore del singolo lotto o dei lotti cui si partecipa), al fine di individuare il soggetto che, in base alle precedenti esperienze maturate, sia in grado di assicurare un buon livello di fornitura.

L'individuazione di tale requisito ed il suo riferimento ad un importo minimo relativamente alle forniture pregresse, corrispondente al valore della fornitura da eseguire, sia pure con il temperamento della connessione con l'oggetto della gara e con il principio di proporzionalità, non risulta in contrasto con le norme richiamate, che, si ripete, non hanno carattere esaustivo o tassativo.

Al contrario, lungi dallo sconfinare in arbitrio, l'individuazione di requisiti specifici di capacità tecnica al fine dell'ammissione costituisce espressione del potere-dovere dell'amministrazione procedente di perseguire il pubblico interesse nella scelta del miglior offerente sotto ogni profilo, sia tecnico che economico.

Né è possibile rilevare, per quanto riguarda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento della fornitura de qua, profili di illogicità, irrazionalità ovvero ritenere che gli stessi, così come fissati dal bando, siano illegittimi in quanto sproporzionati ed eccessivi rispetto alla fornitura da eseguire.

Invero, tale non appare la prescrizione che richiede che l'aspirante fornitore abbia eseguito, nell'arco dell'ultimo triennio, una fornitura analoga di almeno pari valore di quella da assegnare, essendo evidente la volontà, non certo discriminatoria o

penalizzante, di individuare un soggetto che abbia già avuto modo di effettuare un servizio equivalente.

Quanto infine all'ulteriore doglianza dedotta, secondo la quale la ricorrente doveva quanto meno essere ammessa a partecipare per uno dei due lotti, in particolare il n.2, in quanto la capacità tecnica dimostrata sarebbe stata sufficiente ai fini dell'ammissione alla gara limitatamente a tale fornitura, il motivo è privo di pregio.

Va in primo luogo rilevato che, deliberatamente, parte ricorrente ha presentato la propria richiesta di partecipazione per entrambi i lotti, indicando cumulativamente per entrambi le forniture pregresse, senza operare alcuna distinzione, ben sapendo di non raggiungere per entrambi il requisito minimo di capacità tecnica richiesto dal bando ai fini dell'ammissione.

Soltanto ad esclusione decretata, la società istante ha provveduto ad inviare alla stazione appaltante una nota, nella quale distingueva le forniture dell'ultimo triennio a seconda del lotto di riferimento.

A tale riguardo parte istante denuncia l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione che, in violazione del disposto di cui all'art. 46 del D.lgs. n. 163/06, non avrebbe provveduto ad acquisire chiarimenti e precisazioni da parte della concorrente circa il contenuto dell'offerta, onde limitarla ad un solo lotto, per il quale sussistevano i requisiti di partecipazione.

L'assunto non può essere condiviso, in quanto, come già sottolineato in sede cautelare, non può essere imputato all'amministrazione procedente, ai sensi dell'invocato art. 46, l'obbligo di acquisire documentazione integrativa o di chiarimenti rispetto a quella presentata dalla concorrente.

Quest'ultima, infatti, ha consapevolmente presentato domanda di partecipazione per entrambi i lotti, senza specificare alcunché con riferimento al possesso della capacità tecnica per ciascuna delle due forniture, ben sapendo di non raggiungere

per entrambi, cumulativamente, la soglia di fatturato minimo richiesto per l'ammissione.

Imputet sibi una tale omissione, non potendo la ricorrente pretendere che tale carenza o imprecisione contenuta nella formulazione della domanda di partecipazione, in presenza delle chiare prescrizioni del disciplinare di gara, venisse diversamente interpretata e quindi superata dalla stazione appaltante mediante una richiesta di chiarimenti o un'integrazione della domanda, limitando la partecipazione per la fornitura di un solo lotto.

Nessuna violazione dell'art. 46 è quindi imputabile all'amministrazione, la quale si è limitata a prendere atto della volontà manifestata dalla ricorrente di partecipare alla gara congiuntamente per entrambi i lotti, pur non risultando in possesso dei requisiti di capacità tecnica richiesti dalla lex specialis in caso di offerta relativa ad entrambe le forniture.

Per tutte le considerazioni sin qui svolte, il ricorso va quindi respinto.

Valutate le circostanze, appare peraltro equo disporre l'integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Prima Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo respinge.

Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2009 con l'intervento dei Signori:

Vincenzo Antonio Borea, Presidente

Riccardo Savoia, Consigliere

Alessandra Farina, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/01/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO